



Sentenza n. 109/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo Grasso, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37964 proposto da XX, nato XX il XX (C.F. XX),
rappresentato e difeso dall'Avv. Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I –
pec: santinospina@pecavvpa.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Palermo, nella via Pietro Scaglione n. 20/A,

CONTRO

I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avv. Fabiola Leone (C.F. LNEFBL73B46L400Y – PEC:
avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso gli
uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108;

VISTO il codice di giustizia contabile;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITE le parti all'udienza del 17 marzo 2026

FATTO

Con ricorso depositato in data XX, il ricorrente, già in servizio presso la
Guardia di finanza, titolare dal XX di pensione ordinaria liquidata con il
sistema misto, ha adito questa Corte, dopo aver esperito istanza di ricalcolo
della pensione negativamente riscontrata dall'INPS per ottenere il ricalcolo

[illegible]

	contributivo anni precedenti già prende in considerazione l'imponibile	
	retributivo relativo all'anno XX che, risulta, quindi già valorizzato e che,	
	quindi, verrebbe valorizzato per due volte nel caso prospettato dal ricorrente.	
	Infatti il prospetto di calcolo sconta la circostanza in base alla quale il	
	montante viene calcolato sulla scorta dell'anno solare di riferimento e non già	
	dell'ultimo anno di servizio del ricorrente; appare evidente, quindi, che la	
	quota relativa alla retribuzione percepita nel secondo semestre del XX è già	
	stata calcolata una prima volta nella parte relativa alla detta annualità e per	
	altre cinque volte nell'ambito del calcolo effettuato per il XX .	
	Al riguardo, in fattispecie analoga il <i>modus operandi</i> dell'amministrazione	
	previdenziale è già stato ritenuto legittimo da questa Sezione con	
	argomentazioni che sono del tutto condivisibili ed alle quali si rimanda (cfr	
	Sez. Giurisdiz. Puglia, 17 ottobre 2025, n.234).	
	Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, il ricorso, nella parte in cui ha	
	richiesto una diversa quantificazione del montante contributivo e sulla quale	
	va specificato che l'amministrazione previdenziale ha autonomamente	
	provveduto in pendenza di ricorso, è parzialmente fondato, ferma restando la	
	non accoglibilità delle specifiche modalità di calcolo prospettate dal ricorrente	
	con riferimento al criterio di cui all'art.3 del d.lgs.165/1997.	
	In ragione della complessità della questione riguardante le modalità di calcolo	
	del cd. <i>moltiplicatore</i> sussistono giusti motivi per la compensazione delle	
	spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in	
	5	

